



9378 2018

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE

Presidente

MAURO DI MARZIO

Consigliere

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere - Rel.

PAOLA VELLA

Consigliere

Concordato preventivo - corretta valutazione di omogeneità per posizione giuridica e interessi economici di crediti collocati nella stessa classe

Ud. 30/01/2018 CC

Cron. 9378

R.G.N. 2768/2015

ORDINANZA

e.o.c.-l.

sul ricorso n. 2768/2015 proposto da:

R.o.t.e.a. S.a.s. di Reggiani Antonio & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Nicotera n.31, presso lo studio dell' Avvocato Andrea Zoppini, che la rappresenta e difende unitamente all' Avvocato Ferruccio Auletta, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Alcea S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ronciglione n.3, presso lo studio dell' Avvocato Fabio Gullotta, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Francesco Borrello e Matteo Difino, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

1

ORD
166
2018

Danovi Alessandro, Massoli Giovanni, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, Sanzo Salvatore,

- intimati -

avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano depositato il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2018 dal cons. Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Umberto De Augustinis, che ha chiesto che il primo motivo di ricorso sia dichiarato inammissibile e il secondo sia rigettato.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 3 aprile 2014 il Tribunale di Milano omologava il concordato preventivo con continuità aziendale presentato da Alcea s.r.l. dopo aver rigettato l' opposizione proposta da Rotea s.a.s. di Reggiani Antonio & C.; nell' adottare quest' ultima statuizione il Tribunale milanese riteneva corretta la collocazione di Rotea s.a.s. nella quinta delle sette classi in cui era stato suddiviso il ceto creditorio chirografario, dove l' opponente si trovava raggruppata unitamente a istituti di credito di primario rilievo, poiché in tale classe erano stati collocati creditori accomunati dall' aver ricevuto garanzie da Alcea s.r.l. per debiti delle sue partecipate.

2. La Corte d'Appello di Milano, con decreto del 26 giugno 2014, respingeva il reclamo presentato da Rotea s.a.s. condividendo il giudizio del collegio di prime cure in merito alla correttezza dell' inclusione dell' opponente nella quinta classe, dove erano stati inclusi crediti di firma vantati nei confronti di due debitori.



3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia Rotea s.a.s. al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso Alcea s.r.l..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 *bis.1* c.p.c., sollecitando la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e il rigetto del secondo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell' art. 380 *bis.1* c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione dell' art. 160, comma 1, lett. c), l. fall.: in tesi di parte ricorrente, posto che l' espressione "interessi economici omogenei" deve essere intesa come riferita alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, riguardando l' omogeneità soggettiva non solo la qualità del creditore, ma anche i caratteri propri del credito o della strutturazione della proposta, la corte territoriale aveva erroneamente reputato il credito commerciale di pertinenza di una società personale di modeste dimensioni omogeneo ai crediti finanziari annoverati da istituti di credito in quanto, nel sottolineare la comune natura di crediti di firma vantati verso due creditori, aveva finito per applicare nuovamente il criterio dell' omogeneità delle posizioni giuridiche e aveva così trascurato di considerare l' omogeneità delle posizioni sotto un profilo soggettivo, secondo categorie autenticamente economiche; né era possibile sostenere che il criterio oggettivo relativo alla natura del credito avesse valenza prevalente su quello soggettivo riguardante la qualità del creditore, dato che entrambi i profili dovevano concorrere alla corretta ed equa distribuzione dei creditori per classi.

CP

La corte distrettuale, ove avesse valorizzato in maniera adeguata la nozione di interessi economici omogenei senza fagocitarla nell' omogeneità delle posizioni giuridiche, si sarebbe di certo avveduta – a dire del ricorrente – del fatto che Rotea s.a.s. era stata chiamata a condividere le sorti del proprio credito commerciale, relativo a canoni di locazione di immobili costituenti la sua unica fonte di reddito, con soggetti titolari di crediti di natura propriamente finanziaria e caratteristiche economiche ben diverse.

Il secondo mezzo di impugnazione lamenta l' omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di precedente discussione fra le parti, dato che la corte distrettuale non aveva preso posizione sulla fonte storica dell' obbligazione di Alcea s.r.l. (costituita dagli accordi transattivi relativi alla morosità di WIP Coatings, il cui debito era stato accollato da Alcea s.r.l.) al fine di fondare la propria valutazione di omogeneità con gli altri crediti collocati nella medesima classe.

4. E' opportuno premettere che il creditore ricorrente aveva interesse ed era legittimato a proporre opposizione all' omologazione. Esclusa l' applicabilità al caso di specie del disposto dell' art. 176, comma 2, l. fall., che riguarda i crediti contestati ed estromessi dal voto mentre nel caso di specie il credito è stato ammesso al voto nel novero di una classe a dire del suo titolare disomogenea, è indubbio che Rotea s.a.s. fosse titolare di un interesse contrario all' omologazione, lamentando l' inserimento all' interno di una classe con grado di soddisfazione peggiore rispetto a quella dove secondo la sua prospettazione doveva essere collocata, e fosse di conseguenza legittimata a proporre opposizione all' omologa, dato che quest' ultima costituisce l' unico mezzo processuale concesso alla parte per contestare la collocazione all' interno di una classe avvenuta in contrasto con i criteri previsti dall' art. 160, comma 1, lett. c), l. fall..

E' indubbio poi che la valutazione della corretta suddivisione in classi, avendo diretta influenza tanto sulla formazione del voto e, conseguentemente, sul regolare svolgimento della procedura concordataria, quanto sulla correttezza della previsione di trattamenti differenziati fra creditori, attenga alla legittimità della proposta e alla regolarità della procedura concordataria e debba perciò essere indagata dal collegio, oltre che al momento dell' apertura della procedura, anche in sede di omologa.

5. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Questa Corte (Sez. 1, n. 13284/2012) ha già avuto modo di chiarire che la proposta di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore all' art. 160, comma 1, lett. c), l. fall., costituiti dall' omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici.

L' omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio.

L' omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la *par condicio*, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell' entità del credito rispetto all' indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell' eventuale interesse a proseguire il rapporto con l' imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione.

Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l' omogeneità dei crediti raggruppati, ove l' imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte soddisfattiva delle posizioni riunite all' interno della medesima classe.

Così delineati gli elementi fondanti dell' istituto le valutazioni espresse dalla corte territoriale non si prestano a censure di sorta, laddove hanno inteso valorizzare, sotto il profilo della posizione giuridica, la comune natura (prestazione di garanzia) dei crediti con identico grado di protezione riuniti nella classe in questione e, sotto il profilo degli interessi economici, l' esistenza di un codebitore, con un conseguente ampliamento delle prospettive di soddisfazione, e la coincidente fonte volontaria delle differenti posizioni creditorie, costituite da Alcea s.r.l. con analoga attività di carattere finanziario a beneficio delle controllate secondo una logica di gruppo, trattandosi di elementi riconducibili alle categorie richiamate dall' art. 160, comma 1, lett. c), l. fall..

Una volta esclusa l' esistenza di un vizio di sussunzione della fattispecie concreta nei canoni previsti dalla norma appena richiamata, rientra poi nei compiti affidati al giudice di merito, le cui valutazioni non sono censurabili in questa sede se adeguatamente motivate, l' individuazione dei tratti di maggior rilievo, sotto entrambi i profili, propri dei vari crediti e l' apprezzamento del loro carattere preponderante sugli elementi differenzianti, tale da giustificare un comune trattamento soddisfattivo (il che coincide con quanto fatto dalla corte distrettuale, la quale, dopo

Caratti

aver ravvisato la sussistenza di entrambi i criteri richiesti dall' art. dall' art. 160, comma 1, lett. c), l. fall., nell' individuare lo *standard* di omogeneità ha ritenuto che il tratto coincidente, sotto il profilo della posizione giuridica, della identica natura giuridica dei crediti inseriti nella quinta classe fosse preponderante sull' elemento differenziante delle diverse caratteristiche soggettive dei creditori).

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Ciò non tanto in conseguenza dell' applicazione al caso di specie dell' art. 348-ter, comma 5, c.p.c., dato che il peculiare effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di reclamo, nel quale - differentemente che nel giudizio d'appello - è sempre ammessa l' allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l' esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare, esclude un' applicazione analogica della disciplina dell' appello in assenza della necessaria identità di *ratio* (Cass. n. 5520/2017), ma piuttosto perché il ricorrente, nel lamentare che la corte territoriale non abbia preso posizione in merito alla fonte storica dell' obbligazione di Alcea s.r.l., ha del tutto trascurato di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, che spiega a chiare lettere (pag. 7) che il credito vantato da Rotea s.a.s. si fondava sulla garanzia data da Alcea s.r.l. con la scrittura del 29 aprile 2011, dovendosi invece escludere alcun superamento di tale obbligo in conseguenza dello scambio epistolare avvenuto in data 13 febbraio 2013 e l' esistenza di alcun accollo da parte di Alcea s.r.l. del debito della partecipata WIP Coatings.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione deve necessariamente contenere i motivi su cui si fonda, aventi i caratteri, oltre che di specificità e completezza, anche di riferibilità alla decisione impugnata (Sez. 2, n. 6587/2017; Sez. 3, n. 13066/2007); la proposizione di censure prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata è perciò assimilabile alla mancata enunciazione dei

motivi richiesti dall' art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d' ufficio (Sez. 6 - 1, n. 20910/2017).

Peraltro nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell' appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata (Sez. L, n. 11098/2000) senza considerare le ragioni offerte da quest' ultima.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso non può che essere respinto perché infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.000, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell' art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 30 gennaio 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 16 APR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone

Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 16 aprile 2018

La presente copia si compone di 8 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92